


Direzione centrale ambiente ed energia
Prot. n. 0015445 / P
Data 23/05/2014
Class

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE ambiente, energia e POLITICHE PER LA MONTAGNA	
Servizio affari generali e amministrativi	s.amministrativo.ambiente @regione.fvg.it tel + 39 040 377 4657 fax + 39 040 377 4410 I - 34126 Trieste, via Giulia 75/1

Alla
Provincia di Pordenone
Settore ecologia
Largo San Giorgio, 12
33170 PORDENONE
prov.pn@cert.provincia.pn.it

per conoscenza

Alla Direzione centrale attività produttive,
commercio, cooperazione, risorse agricole e
forestali
Area per il manifatturiero
**Servizio pianificazione e programmazione
strategica territoriale**
economia@certregione.fvg.it

Alla Direzione centrale attività produttive,
commercio, cooperazione, risorse agricole e
forestali
Area risorse agricole e forestali
Servizio produzioni agricole
agricoltura@certregione.fvg.it

oggetto: DLgs 99/1992, DPR 59/2013 – Autorizzazione unica ambientale e utilizzo fanghi di
depurazione in agricoltura. Riscontro a quesito.

Con la nota del 28 marzo 2014, la Provincia di Pordenone ha chiesto chiarimenti riguardo
alla corretta applicazione della disciplina dell'AUA, con riferimento alla fattispecie
dell'autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti da processo di depurazione in agricoltura, di cui
all'art. 9 del decreto legislativo 99/1992.

In particolare si chiede quale sia lo Sportello unico per le attività produttive competente a
ricevere l'istanza di AUA, qualora uno dei titoli sostituiti sia, appunto, l'autorizzazione di cui all'art.
9 del DLgs 99/1992, e quale sia la provincia competente al rilascio dell'AUA.

In concreto, l'ufficio provinciale riporta il caso in cui una ditta con sede in provincia di Udine
intenda svolgere l'attività di spandimento fanghi su terreni siti nella provincia di Pordenone.

In effetti, sentita nel merito la Direzione centrale attività produttive, commercio,
cooperazione, risorse agricole e forestali, non si può non osservare che, diversamente dalle altre

abilitazioni sostituite dall'AUA, che contemplano attività che vengono espletate tutte nel medesimo luogo fisico in cui è sito l'impianto produttivo, nel caso di specie può verificarsi l'ipotesi in cui il luogo in cui il medesimo ha sede non coincida con il luogo o i luoghi in cui vengono materialmente eseguiti gli interventi autorizzati.

Al fine di inquadrare la questione, giova ricordare che, secondo le direttive dettate dall'art. 23 del DL Semplifica Italia 5/2012 convertito, con modifiche, dalla L 35/2012, le misure di semplificazione per le imprese devono configurare un procedimento volto al rilascio di un'autorizzazione unica, che, da un lato, sia sostitutiva di ogni atto di comunicazione, notifica ed autorizzazione previsto dalla legislazione vigente in materia ambientale, e, dall'altro, sia rilasciata da un unico ente.

Il regolamento AUA, nel dare attuazione alle legge di delega, ha agito soprattutto sugli aspetti procedurali, lasciando impregiudicata la disciplina sostanziale.

Mentre infatti viene istituita una procedura nuova e standardizzata, incardinata sullo sportello unico per le attività produttive (nel ruolo di unico interlocutore per le imprese), sulle province (nel ruolo di autorità competente ad emettere il provvedimento unico in sostituzione dei titoli abilitativi ambientali elencati all'art. 3 del regolamento medesimo) e sui soggetti competenti (nel ruolo di istruttori del procedimento previsto per il rilascio di ciascun titolo abilitativo che confluisce nell'AUA) non viene definita una disciplina organica dell'AUA, limitandosi il legislatore a fare rinvio alle vigenti norme di settore, cui occorre riferirsi sia per i contenuti tecnici dei singoli titoli abilitativi sia per gli aspetti procedurali delle autorizzazioni sostituite, qualora non disciplinati dal DPR 59/2013.

Come correttamente indicato nel quesito in oggetto, l'utilizzo in agricoltura dei fanghi derivanti dalla depurazione delle acque reflue è attualmente regolato, nelle more dell'emanazione del regolamento regionale di cui all'art. 3, comma 28 della LR 24/2009, dall'art. 9 del DLgs. 99/1992 e dall'art. 15 della LR 24/2006, che conferisce alle province le funzioni amministrative in materia. La disciplina introdotta dal DPR 59/2013 va quindi coordinata con riferimento a tale assetto normativo.

Ciò premesso, si ritiene che lo SUAP competente a ricevere l'istanza AUA, ed a rilasciare il provvedimento conclusivo in conformità al provvedimento abilitativo unico emesso dall'Autorità competente, non può che essere quello istituito presso il Comune in cui è sito lo stabilimento produttivo. È agevole rilevare che, conformemente alla *ratio legis*, la semplificazione degli oneri delle imprese viene perseguita mediante l'identificazione di un unico punto di accesso (SUAP del comune in cui l'impresa normalmente agisce) per la cura degli adempimenti ambientali necessariamente posti a carico delle imprese. Un'interpretazione diversa, che imponesse all'impresa di rivolgersi agli sportelli di tutti i comuni sul cui territorio preveda di utilizzare i fanghi, condurrebbe inevitabilmente ad un risultato non conforme alla finalità della riforma legislativa.

Quanto alla competenza al rilascio dell'AUA, si osserva che in base alla disciplina settoriale vigente, il procedimento di autorizzazione allo spandimento dei fanghi è di competenza della provincia sul cui territorio si svolge un'attività che esplica effetti potenzialmente dannosi per l'ambiente. Il che individua necessariamente quest'ultima quale soggetto competente, ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. c) del DPR 59/2013. Considerato quindi che l'istanza AUA contempla tutte le autorizzazioni ambientali di cui l'impresa necessita per gestire l'impianto produttivo, e che necessariamente l'impresa può essere titolare di una, e una sola, autorizzazione unica ambientale

per singolo stabilimento, è evidente che l'Autorità ambientale parimenti deve essere identificata, secondo un criterio in grado di conformarsi alla *ratio legis*, nella provincia in cui si trova lo SUAP.

In tale contesto possono verificarsi le seguenti ipotesi.

- 1) L'impresa richiedente l'AUA, che necessita solo o anche dell'autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti da processo di depurazione di acque reflue, vuole utilizzare i predetti fanghi su terreni agricoli siti nel medesimo comune in cui ha sede lo stabilimento produttivo o anche in altri comuni della medesima Provincia.

In tal caso lo SUAP competente è quello del Comune in cui ha sede lo stabilimento, la Provincia, nel cui territorio è ricompreso sia l'intervento di spandimento fanghi sia la gestione dell'impianto produttivo, è sia Autorità competente sia soggetto competente ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 9 del DLgs. 99/1992 e dell'art. 15 della LR 24/2006. Naturalmente, in correlazione agli altri titoli abilitativi necessari, verranno identificati gli altri eventuali soggetti competenti in base alle norme settoriali vigenti.

- 2) L'impresa richiedente l'AUA, che necessita solo o anche dell'autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti da processo di depurazione di acque reflue, vuole utilizzare i predetti fanghi su terreni agricoli siti in uno o più comuni della propria provincia e/o in uno o più comuni di una o più province diverse da quella cui appartiene il comune in cui ha sede lo stabilimento da autorizzare.

In tal caso lo SUAP competente è quello del Comune in cui ha sede lo stabilimento, Autorità competente è la Provincia in cui viene gestito l'impianto ed i soggetti competenti sono tutte le Province nel cui territorio è ricompreso l'intervento di spandimento fanghi, fermo restando che, se sono necessari ulteriori titoli abilitativi, dovranno essere identificati gli altri soggetti competenti in base alle norme settoriali vigenti.

Distinti saluti.

Il Direttore centrale
dott. Dario Danese

firmato digitalmente